



Comune di Visso
Provincia di Macerata



Prot 426 del 12.01.2021

Al Responsabile del Servizio
Area LL.PP. e Protezione Civile
Ing. Cristiano Farroni
Comune di Visso - Sede

Oggetto: PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO
(Art. 108, comma 3, periodo 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

LAVORI DI: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEL LAGO.

IMPRESA: MAMMOLI EDILIZIA SRL, P.I.n. 03613940547

IMPORTO LAVORI: Euro 160.000,20

CONTRATTO IN DATA 17/09/2020 N.663 DI REP.

* * * * *

La sottoscritta ing. Gabriela Aureli in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto che nel corso dei lavori l'impresa è incorsa nel seguente comportamento lesivo dei patti e delle condizioni contrattuali e delle regole dell'arte e del buon costruire:

- a) nel periodo compreso fra la consegna dei lavori avvenuta il 21.09.2020 e la contestazione degli addebiti del 18.12.2020, si è accumulato un preoccupante ritardo sui tempi di esecuzione dell'opera infatti a fronte di 88 giorni trascorsi dalla consegna (75% del tempo contrattuale) si è realizzato circa il 5% dei lavori;
- b) in occasione del getto della fondazione in data 27.11.2020 la ditta ha operato contro le indicazioni della DL non permettendo il completo controllo degli allineamenti e dell'armatura;
- c) non ci sono stati riscontri alle raccomandazioni di mettere a disposizione ogni accorgimento al fine di consentire alla direzione dei lavori il controllo degli stessi e la verifica delle parti non ispezionabili, nonché mettere in atto tutte le disposizioni che la Direzione lavori avesse ritenuto opportune per la prosecuzione del cantiere come ribadito anche con nota prot n. 13301 del 03.12.2020;

- d) si sono continuate le lavorazioni relative alla costruzione dell'edificio in c.a., nonostante la nota della DL che ne intimava la sospensione;
- e) si è abbandonato il cantiere nonostante la possibilità di svolgere altre lavorazioni.

Vista la PEC del 17.11.2020 del Direttore Lavori con la quale veniva richiesto all'impresa di aggiornare il programma esecutivo dei lavori

Vista la mail del 26.11.2020 del Direttore Lavori con la quale venivano indicate all'impresa le procedure per l'accettazione dei materiali per cemento armato.

Vista la PEC del 27.11.2020 del Direttore Lavori con la quale veniva intimato all'impresa di non eseguire il getto della fondazione.

Visto l'ordine di servizio del Direttore Lavori n.1 del 30.11.2020 col quale veniva disposto all'impresa di predisporre i necessari tracciamenti al fine di verificare il rispetto delle misure indicate nel progetto esecutivo

Visto l'ordine di servizio del Direttore Lavori n.2 del 03.12.2020 col quale veniva disposto all'impresa di sospendere le lavorazioni relative alla costruzione dell'edificio in c.a. e si chiedevano i documenti di trasporto relativi alle forniture di cls e dell'acciaio impiegati nel getto della fondazione oltre alla documentazione fotografica inerente il montaggio delle armature, se a disposizione.

Considerato che l'impresa non adempito, alla data odierna, sia a quanto disposto dai citati ordini di servizio, sia alle disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori; e che il permanere dell'inadempimento è gravemente pregiudizievole per la realizzazione dei lavori nei tempi e nel rispetto dei livelli qualitativi previsti dalle norme contrattuali e dalle esigenze della Stazione Appaltante;

Constatato che il comportamento omissivo dell'impresa configura la fattispecie di un "grave inadempimento contrattuale" ai sensi dell'art. 108, comma 3, periodo 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per inottemperanza delle seguenti norme di legge, di contratto o della regola dell'arte:

- a) grave ritardo rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma allegato al contratto di appalto Rep. 663 del 17.09.2020 (contratto, CSA)
- b) mancati controlli di accettazione previsti dalla normativa vigente in materia di costruzioni (NTC2018, CSA)
- c) inadempimento delle indicazioni e degli ordini di servizio della direzione dei lavori (CSA)
- d) difformità dei lavori eseguiti (contratto, CSA, regola d'arte)
- e) non ottemperanza alle prescrizioni in materia di sicurezza in cantiere (D.Lgs. 81/2008).

Tali inadempimenti hanno compromesso la buona riuscita dei lavori;

Visto che:

- con propria relazione particolareggiata in data 18/12/2020 il Direttore dei Lavori ha comunicato l'accertamento dell'inadempimento al sottoscritto ai sensi del comma 3, periodo 1 dell'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (allegato 1);
- dalla relazione di cui sopra risulta che la ditta ha eseguito conformemente agli impegni contrattuali, lavori che ammontano a circa euro 7.000,00. Tale importo verrà correttamente valutato in sede di redazione dello stato di consistenza e visita di accertamento dei lavori eseguiti (Art. 108, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.). Si evidenzia anche che la ditta ha riscosso l'anticipo pari al 30% dell'importo contrattuale.
- dalla somma di cui sopra dovranno peraltro essere detratti i danni sofferti dalla Stazione Appaltante, nonché il maggior importo per il nuovo affidamento dei lavori di cui all'art. 108, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (da quantificarsi successivamente all'espletamento della nuova gara d'appalto);
- con disposizione in data 18/12/2020 il Direttore dei Lavori ha formulato, ai sensi dell'art. 108, comma 3, periodo 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la contestazione degli addebiti all'appaltatore (allegato 2) assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni sull'inadempimento accertato e, segnatamente, veniva richiesta la giustificazione dei seguenti comportamenti od omissioni:
 - 1) grave ritardo rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma allegato al contratto di appalto Rep. 663 del 17.09.2020;
 - 2) inadempimento alle prescrizioni e degli ordini di servizio del direttore lavori;
 - 3) esecuzione del getto di fondazione senza preventiva autorizzazione da parte del DL e mancato prelievo da parte di quest'ultimo dei cubetti di cls per l'accettazione del materiale;
 - 4) difformità rispetto al progetto approvato:
 - sagoma del fabbricato posizionata con un discostamento di circa 30cm rispetto al progetto in direzione nord/ovest determinando una riduzione del passaggio che era necessario a garantire per il transito dei mezzi per la manutenzione dell'opera di presa;
 - il controllo dei tracciamenti posizionati evidenzia un fuori squadra sul lato nord/est che determina un'apertura della parete in corrispondenza del pilastro n.8 di circa 7 cm;
 - disallineamento della posizione dell'armatura di chiamata di alcuni pilastri che non consente il rispetto del copriferro;
 - disposizione dell'armatura di chiamata di alcuni pilastri con diametri delle barre diverso da quello previsto nel progetto strutturale;
 - l'estradosso della platea di fondazione non risulta complanare in quanto sono state rilevate differenze di quota di circa 7 cm;

- scarsa qualità dei getti eseguiti.

– Si da atto che, per quanto occorer possa, la nota sopra richiamata ha assunto rilievo quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nei confronti della ditta appaltatrice;

– con la stessa comunicazione di contestazione degli addebiti di cui sopra si è avvertito che qualora la ditta non avesse presentato le proprie giustificazioni nei termini sopra specificati, ovvero le controdeduzioni presentate fossero state ritenute infondate o pretestuose, la Stazione Appaltante avrebbe disposto la risoluzione del contratto a norma dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Accertato che sebbene con ritardo rispetto ai termini prescritti di un giorno, sono pervenute le controdeduzioni dell'appaltatore che si allegano (allegato 3);

Tali giustificazioni si ritengono pretestuose e manifestamente infondate in via di fatto e di diritto pertanto, rispetto alle osservazioni della ditta alle contestazioni degli addebiti, si rileva:

Punto d) La ditta ha eseguito gli sbancamenti e il picchettamento per il posizionamento del fabbricato sovrastante; in quel momento si è potuto constatare che alcune linee sotterranee dei sottoservizi interferivano di circa 50 cm con la sagoma della fondazione.

Punto g),h) Prontamente è stata coinvolta la ditta che gestisce la rete del gas (mail 22.10.2020) e, dopo il sopralluogo del 26.10.2020, è stato affidato il lavoro per lo spostamento di tutte le linee. Tali operazioni si sono svolte il 28.10.2020 (documentazione fotografica allegato 4).

In tale lasso di tempo la ditta avrebbe comunque potuto eseguire altre opere previste in progetto.

Punto i) Lo spostamento delle linee è stato eseguito lasciando libera la sagoma delle fondazioni come da picchettamento svolto dalla Ditta (23/24 ott2020) come da previsione contrattuale.

La ditta ha eseguito il getto del magrone solo il 09.11.2020, senza evidenziare in alcun modo che la posizione dei sottoservizi spostati non permetteva comunque il corretto posizionamento della fondazione e dunque del fabbricato.

Si riscontra comunque dalla documentazione fotografica in possesso della scrivente RUP, che la posizione dei sottoservizi, una volta spostati consentiva comunque il corretto posizionamento del fabbricato.

Punto j) Dopo i ripetuti solleciti (telefonici, mail 19.11.2020 del RUP) la Ditta ha portato in cantiere l'acciaio per l'armatura della fondazione il 20.11.2020.

Punto k) Il posizionamento dell'edificio era già avvenuto con il picchettamento dopo lo scavo e se si era ravvisata la problematica di dover traslare l'edificio doveva essere immediatamente segnalata alla D.L. La possibilità di fare una variante doveva essere valutata dal D.L. e, essendo sostanziale, approvata dalla stazione appaltante. La ditta non può in modo arbitrario apportare variazioni al progetto.

Da segnalare che la traslazione ha determinato il restringimento dell'accesso di servizio all'area dei Giardini del Lago che è necessaria per il passaggio dei mezzi per la manutenzione dell'opera di presa gestita dall'ERG: il tracciamento di tale strada di accesso non può essere traslato senza alcuna conseguenza, come asserisce la ditta, in quanto a monte è necessario raccordarsi con un'altra strada in quota ed è presente anche un albero e una piccola area gioco.

Da quanto esposto dalla Ditta si evince che la stessa deliberatamente ha spostato l'edificio senza avvisare né la D.L., né il Committente, senza considerare le conseguenze sia da un punto di vista tecnico sia amministrativo.

Punto l) m) Il giorno 27.11.2020 il D.L. era presente in cantiere e ha riscontrato che non poteva controllare gli allineamenti dei pilastri, né la disposizione delle armature sia della platea che i ferri di attesa dei pilastri in quanto per alcuni non ancora posti in opera. Per tale motivo il DL ha esplicitamente ordinato all'impresa di non effettuare il getto. Nonostante ciò la Ditta ha disatteso le disposizioni del DL e in cantiere sono arrivate le betoniere per il getto della fondazione quando le armature non erano ancora completate (tra l'altro i tempi di attesa del cls nelle autobotti si sono rilevati troppo lunghi per il getto).

Punto n) il D.L. non poteva controllare il posizionamento delle armature che ancora non risultavano poste in opera e non ha potuto eseguire i controlli di accettazione previsti dalla

normativa vigente in materia. Il paragrafo 11.2.5 nelle NTC2018 recita *"Il controllo di accettazione è eseguito dal Direttore dei Lavori..."* ed ancora al paragrafo 11.2.5.3 *"Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'autenticazione dei provini mediante sigle, etichettature..."* cosa che non è stata fatta. Ancora più avanti sempre il paragrafo 11.2.5.3 *"...L'opera o la parte di opera realizzata con calcestruzzo non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finchè la non conformità non è stata definitivamente risolta. Il costruttore deve procedere ad una verifica...mediante l'impiego di altri mezzi d'indagine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori..."*.

Di conseguenza dalla normativa vigente si evince chiaramente che l'onere del prelievo spetta alla direzione dei lavori e non all'impresa con tutti gli atti formali del caso.

La consegna dei provini, tra l'altro non riconducibili al cantiere in oggetto, al Comune di Visso in data 04.01.2021, non equivale ad un corretto adempimento di quanto stabilito nel CSA e nelle NTC2018.

Il D.L. ha chiesto con O.S. n.2 del 03.12.2020 di avere a disposizione i documenti di trasporto delle forniture ed eventualmente le foto del montaggio delle armature. I documenti di trasporto sono stati trasmessi solamente il 04.01.2021 mentre la documentazione fotografica non è stata consegnata.

Punto o) Le prove richieste dal D.L. per l'accettazione dei materiali si sono rese necessarie in quanto i provini estratti durante l'esecuzione del getto non sono stati effettuati in contraddittorio con la D.L. e sono stati consegnati solo il 04.01.2021 alla stazione appaltante senza nessun elemento che possa comprovare la corrispondenza degli stessi con il cls utilizzato in cantiere.

Le suddette prove sul materiale in sito avrebbero consentito di stabilire le caratteristiche del cls effettivamente utilizzato e l'eventuale accettazione dello stesso. Inoltre i saggi prescritti sarebbero serviti a verificare il copri-ferro su alcuni p.ti della fondazione infatti in sede di getto non c'è stato modo di verificare l'esatto posizionamento dell'armatura. Anche la qualità del

getto che presenta degli avvallamenti del piano, desta alcune perplessità sulla disposizione delle armature e sul rispetto degli spessori del copriferro prescritti dalla normativa.

Punto p) Si ribadisce che all'ora indicata (h: 16:19 del 27.11.2020) le armature dei cordoli perimetrali non erano completate e quelle di attesa di almeno 4/5 pilastri non erano poste in opera.

Proprio per lo spirito di collaborazione, tanto invocato dalla ditta, sia il D.L., sia l'Amministrazione hanno dato tutte le indicazioni necessarie al fine di continuare nella realizzazione dell'opera. Ne sono testimonianza la riunione svoltasi il 03.12.2020, la successiva nota sottoscritta dal RUP, dal Responsabili LLPP e dal Sindaco, l'O.S. n.3 dove si davano le disposizioni per l'esecuzione dei saggi di verifica del copriferro e i carotaggi per testare le caratteristiche del cls, la successiva nota del RUP e Responsabile con la quale si davano ulteriori tempi per assolvere al compito. A questo la ditta **non ha mai dato risposta** lasciando passare inutilmente settimane preziose per i tempi di esecuzione dell'opera che metteranno a rischio il contributo concesso al Comune di Visso per la realizzazione dell'opera. L'O.S. n.2 sospendeva la realizzazione dell'opera in c.a. in quanto si dovevano fare le prove, verificare le difformità al progetto e predisporre gli accorgimenti per valutare l'accettazione di quanto realizzato. Le altre lavorazioni, come la demolizione dei manufatti esistenti, potevano essere eseguite.

Si sottolinea che la ditta ha invece continuato a montare i ferri di armatura dei pilastri, **continuando a disattendere** qualsiasi ordine di servizio della DL.

Punto q) si ritiene che gli inadempimenti contestati incidono notevolmente sull'economia del rapporto infatti la reiterata inosservanza di qualsiasi ordine di servizio del D.L., di tutte le sollecitazioni sia del DL, sia del RUP, nonché il forte discostamento dal cronoprogramma dei lavori, mettono a rischio la realizzazione dell'opera, di importanza strategica per il rilancio socio-economico del territorio del Comune di Visso fortemente colpito dal sisma del 2016, comportando la perdita del contributo. Infatti, per realizzare questa opera il Comune di Visso ha ottenuto un contributo di €. 196.879,18, finanziato con le risorse concesse a favore dei Comuni ricadenti nel cosiddetto "cratere" - sisma 2016 - per la realizzazione di interventi

concentrati nell'ambito dei Comuni più danneggiati dagli eventi sismici con fondi provenienti da donazioni raccolte dalla Regione Toscana, che per la sua natura emergenziale è soggetto a termini definiti e perentori per l'esecuzione e la rendicontazione dei lavori.

Punto r) L'importo sarà determinato in fase di misurazione in cantiere per lo stato di consistenza, comunque non si comprendono le contestazioni relative ai prezzi già accettate in fase di formulazione dell'offerta e quando è stato sottoscritto il contratto.

Si rileva inoltre che il DL aveva contestato altre gravi difformità che di seguito si elencano:

- il controllo dei tracciamenti posizionati evidenzia un fuori squadra sul lato nord/est che determina un'apertura della parete in corrispondenza del pilastro n.8 di circa 7 cm;
- disallineamento della posizione dell'armatura di chiamata di alcuni pilastri che non consente il rispetto del copriferro;
- disposizione dell'armatura di chiamata di alcuni pilastri con diametri delle barre diverso da quello previsto nel progetto strutturale;
- l'estradosso della platea di fondazione non risulta complanare in quanto sono state rilevate differenze di quota di circa 7 cm;

La mancata controdeduzione a tali difformità da parte dell'Appaltatore implica il loro definitivo accertamento.

Queste difformità, già in fase di posizionamento dei ferri di ripresa dei pilastri, hanno determinato una errata procedura di montaggio delle stesse infatti l'appaltatore, in palese totale non conformità alla corretta esecuzione ad opera d'arte ha piegato i ferri di attesa dei pilastri rischiando lo "snervamento" dell'acciaio: pratica molto pericolosa considerando che si sta realizzando una struttura in zona sismica 1 (Visso è stata interessata dal sisma del 2016 riportando gravissimi danni).

Inoltre tutte queste difformità si andranno a ripercuotere nelle fasi successive di montaggio della tamponatura e dei rivestimenti provocando altre gravi problematiche ad oggi neanche esattamente valutabili.

Essendo risultato pertanto inutile ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali;

Considerato l'omissivo e il negligente comportamento dell'Impresa fin qui tenuto tale da compromettere l'affidabilità e l'adeguatezza della stessa e la buona riuscita dei lavori;

PROPONE

alla Stazione Appaltante, nella figura del Responsabile del Servizio Area LL.PP e Protezione Civile., sottoscrittore del contratto d'appalto in questione,

1. di risolvere per grave inadempimento contrattuale, in forza dell'art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e per le ragioni in premessa contenute o richiamate, il contratto di appalto dei lavori di Realizzazione degli interventi di riqualificazione dei Giardini del Lago stipulato con la ditta aggiudicataria Mammoli Edilizia srl in data 17/09/2020 con rep. n. 663;
2. di ordinare alla ditta appaltatrice Mammoli Edilizia srl, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, la restituzione al Comune di Visso della somma già erogata per anticipazione, nella misura che risulterà dovuta all'esito degli adempimenti di cui all'art. 108, del D.Lgs. n. 50/2016, salvo recupero mediante escussione della polizza fidejussoria n.1632.00.27.2799800251 della Società SACE BT S.P.A. con sede in Piazza Poli 42 – 00187 Roma, emessa in data 02.10.2020;
3. di disporre lo svolgimento della procedura con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto stabiliti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli adempimenti di cui ai commi 6 e 8 per i quali si demanda alle figure di competenza (D.LL., RUP e organo di collaudo), tali adempimenti dovranno essere espletati con la massima urgenza, in considerazione della strategicità e della natura emergenziale dell'opera, ed in considerazione del rischio della perdita del contributo concesso;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'affidamento del completamento dei lavori con le procedure ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'aggiornamento dei quadri di spesa;
5. di disporre, a cura del RUP, l'escussione totale della polizza fidejussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali, polizza fidejussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali, n. 28020009411 emessa in data 25.08.2020 da dalla Tokio Marine Europe S.A./Agenzia ID.1 ID

broker 2176 salvo il risarcimento del danno ulteriore riconducibile alla risoluzione di cui al presente atto da quantificarsi a norma di legge;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gabriela Aureli



Allegati:

- 1) Relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori
- 2) Contestazione degli addebiti per grave inadempimento contrattuale.
- 3) Controdeduzioni della ditta appaltatrice
- 4) Documentazione fotografica